

VERBALE DI ACCORDO

Addì 17 luglio 2013, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

tra

TELECOM ITALIA S.p.A., con l'assistenza di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e

le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL Nazionali e Territoriali unitamente al Coordinamento Nazionale delle R.S.U.

premesso che

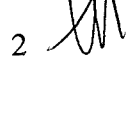
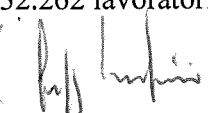
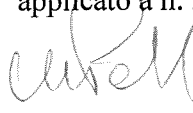
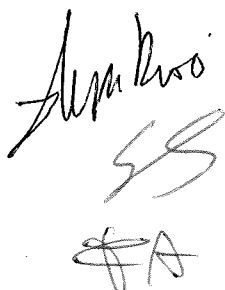
- 
- con Verbale di Accordo sottoscritto in data 21 luglio 2009 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato convenuto di ricorrere all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo", di cui all'art. 1, 1° comma, della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, con decorrenza dal 1° settembre 2009 e validità fino al 31 agosto 2011, nei confronti di 1.054 lavoratori appartenenti alle seguenti strutture della Funzione aziendale *Directory Assistance*: "12.54", "Assurance Dati Elenchi (ADE)", "Centralini", "Centro di Lavoro Servizi Internazionali", "Supporto Territoriale", con applicazione delle misure percentuali di riduzione dell'orario di lavoro e con le articolazioni di detta riduzione su base giornaliera indicate nell'accordo medesimo;

- 
- il 4 agosto 2010, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alle eccedenze di personale, così come derivanti dall'andamento aziendale illustrato nell'Aggiornamento al 2012 del Piano Industriale 2009-2011, è stato sottoscritto un verbale di accordo con cui le parti hanno convenuto sia sull'apertura di una procedura di mobilità per 3.900 lavoratori eccedenti rispetto

alle necessità tecniche ed organizzative aziendali, sia sul ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà "Difensivo" per fare fronte alla gestione di ulteriori 1.100 esuberi;

- nel medesimo Accordo del 4 agosto 2010, relativamente al personale delle suddette strutture della *Directory Assistance*, le parti, a fronte del negativo andamento dei servizi gestiti, hanno convenuto sulla necessità della proroga di quanto stabilito nel Contratto di Solidarietà stipulato il 21 luglio 2009 per un ulteriore biennio successivamente al 31 agosto 2011;
- in attuazione di quanto convenuto in data 4 agosto 2010, le parti hanno sottoscritto:
 - il 25 ottobre 2010 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche a seguito di quanto espressamente convenuto nel Verbale di Accordo siglato in data 21 ottobre 2010 presso UNINDUSTRIA – Confindustria Roma, un verbale di accordo per il ricorso all'istituto del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo", per la durata di 24 mesi con decorrenza dall'8 novembre 2010 e fino al 7 novembre 2012, per contrastare le suddette 1.100 ulteriori eccedenze di organico, con esclusione dalla sfera di applicazione di tale intesa, tra l'altro, del personale delle strutture di *Directory Assistance* già interessato dai contratti di solidarietà ai sensi dell'intesa del 21 luglio 2009, restandone ferme la vigenza e le relative previsioni;
 - il 2 novembre 2010, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma, è stato sottoscritto un Verbale di Accordo per l'utilizzo fino al 31 dicembre 2012 della mobilità ordinaria ai sensi della legge n. 223/1991, a valere per n. 3.900 lavoratori, operanti in strutture non interessate dal Contratto di Solidarietà, eccedenti rispetto alle necessità tecniche e organizzative aziendali;
 - il 27 luglio 2011 presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma, è stato sottoscritto, in attuazione di quanto definito nell'intesa del 4 agosto 2010, un Verbale di Accordo con cui le parti hanno convenuto di prorogare, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 536/1987, convertito in legge n. 48/1988, senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza del Contratto di Solidarietà di cui all'accordo del 21 luglio 2009, l'utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" per un ulteriore biennio, con decorrenza dal 1° settembre 2011 e fino al 31 agosto 2013, nei confronti di 876 lavoratori appartenenti alle strutture territoriali della Funzione aziendale *Directory Assistance*: "12.54", "Assurance Dati Elenchi (ADE)", "Centralini", "Centro di Lavoro Servizi Internazionali", "Supporto Territoriale", con applicazione delle misure percentuali di riduzione dell'orario di lavoro e con le articolazioni di detta riduzione su base giornaliera indicate nell'accordo medesimo;
 - il 27 marzo 2013 presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma, in relazione al contesto macroeconomico e di mercato delle TLC ed ai conseguenti scenari e prospettive per il biennio 2013-2014, illustrati dalla Azienda alle OO.SS., è stato sottoscritto un Verbale di Accordo con cui le parti hanno concordato sull'adozione, per Telecom Italia S.p.A., dei seguenti strumenti per la gestione delle eccedenze di personale, quantificate in n. 3.000 risorse medie nel biennio suddetto:

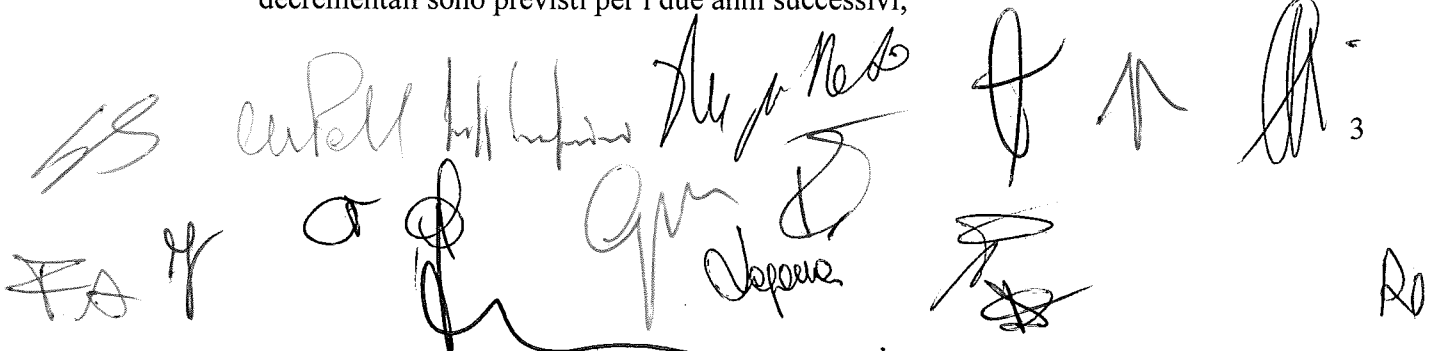
- ricorso al Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" per la gestione di n. 2.500 fte, applicato a n. 32.262 lavoratori;



- collocazione in mobilità *ex lege* 223/1991 per complessivi n. 500 lavoratori;

da tale Contratto di Solidarietà, le parti hanno ritenuto di escludere il personale operante nella struttura di *Directory Assistance* già interessato dal Contratto di Solidarietà di tipo difensivo in attuazione dell'accordo del 27 luglio 2011 e per il quale restano ferme le relative previsioni;

- sempre in data 27 marzo 2013, relativamente al personale delle suddette strutture della *Directory Assistance* al quale è applicato il contratto di solidarietà di tipo difensivo, di cui all'accordo del 27 luglio 2011, le parti hanno convenuto di gestire i volumi di occupazione che i servizi gestiti dalla suddetta struttura saranno in grado di assorbire, nel periodo 1° settembre 2013-31 agosto 2015, attraverso un'applicazione alternata del contratto di solidarietà di tipo difensivo che prevede l'applicazione della percentuale massima di riduzione dell'orario di lavoro pari al 60%, secondo lo schema di seguito riportato.
 - a. per il periodo 1° settembre 2013-31 agosto 2014, tramite rinnovo del contratto di solidarietà, per il personale con sede di lavoro nelle aree del mezzogiorno, così come individuate dal D.P.R. n. 218/1978;
 - b. per il periodo 1° settembre 2014-31 agosto 2015, tale ricorso al contratto di solidarietà interesserà il personale escluso dall'applicazione nei dodici mesi precedenti;
 - c. il completamento dei volumi residuali, sarà garantito dal personale escluso dall'applicazione del contratto di solidarietà rispettivamente nei periodi di riferimento di cui alle lettere a) e b);
- l'andamento dei servizi gestiti attraverso le strutture della *Directory Assistance* ha visto accentuarsi i *trend* non positivi che avevano caratterizzato le singole attività negli anni passati. Le principali ragioni di mercato che hanno determinato tale trend sono riconducibili alle seguenti circostanze:
 - il calo dei volumi di traffico al 12.54 (e in quota parte delle collegate attività di back-office in ambito ADE) è risultato acuito, anche a seguito della sempre maggiore diffusione di Internet Mobile e dei cd. Smartphone. La contrazione è stata progressivamente in aumento dal 14,3% del 2009, fino al 18 % del 2012 e al 45 % previsto per il corrente anno, ciò, nonostante il lancio di nuovi servizi vas/smart finalizzati al sostegno della domanda;
 - i Servizi Internazionali hanno presentato analoghi tassi di riduzione: la contrazione è stata, pari al 21 % nel 2012 e è in aumento per il 2013 oltre il 30 %;
 - in merito infine ai Centralini, è risultata sempre più consolidata l'utilizzazione, sull'intranet Aziendale, del data-base contenente tutte le numerazioni aziendali; ciò, unitamente alla disponibilità di un telefono cellulare di servizio da parte di tutto il personale dell'Azienda, ha determinato, nell'ultimo triennio, un costante calo dei volumi di traffico in entrata ed in uscita. La flessione, che già è stata negli anni scorsi pari al 10% circa su base annua, risulterà nel 2013 pari all'8% circa ed analoghi trend decrementali sono previsti per i due anni successivi;



- né le riduzioni di organico già conseguite, nè le riconversioni professionali dei lavoratori attuate ai sensi delle intese del 4 agosto 2010, del 21 e 25 ottobre 2010 e del 27 marzo 2013, hanno riequilibrato gli organici rispetto alla riduzione dei volumi di attività, determinando quindi il permanere di una situazione di n. 141 eccedenze rispetto alle reali esigenze operative;
- Telecom Italia S.p.A. applica il vigente Contratto Collettivo di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC), nonché quanto definito dalla contrattazione aziendale nell'accordo 14 maggio 2008 e le ulteriori intese tempo per tempo vigenti;

tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue

In relazione a quanto previsto nell'Accordo del 27 marzo 2013 ed in coerenza con esso, le parti concordano sulla gestione di n. 141 lavoratori in esubero, operanti nella struttura di *Directory Assistance*, con sede di lavoro nelle aree del mezzogiorno, così come individuate dal D.P.R. n. 218/1978, mediante la proroga, ai sensi delle vigenti leggi, del Contratto di Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'Accordo del 27 luglio 2011 per un ulteriore anno, con decorrenza dal 1° settembre 2013 e fino al 31 agosto 2014.

L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà le strutture territoriali della *Directory Assistance*: Area Operativa Servizio Informazioni Elenco Abbonati (ex 12.54, e Supporto Territoriale), Area Operativa Assurance Database Elenchi e Centralini (ex ADE e Supporto Territoriale, ex Centralini, ex Centro di Lavoro Servizi Internazionali), con sede di lavoro nelle aree del mezzogiorno, come sopra individuate.

Nell'ambito delle strutture sopra riportate, il Contratto di Solidarietà sarà applicato a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza alla data del presente accordo, con esclusione dei lavoratori già interessati dal Contratto di Solidarietà di tipo Difensivo in attuazione dell'accordo del 27 marzo 2013 e per i quali restano ferme le relative previsioni.

L'elenco nominativo del personale in solidarietà – pari, complessivamente, a n. 235 unità – è riportato, suddiviso per provincia e Struttura, nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente accordo;

La percentuale complessiva di riduzione dell'orario di lavoro individuale viene definita fino alla misura massima del 60%.

In tutti gli ambiti organizzativi sopra indicati la presenza di personale con orario di lavoro *part time* ha carattere strutturale.

L'articolazione della riduzione degli orari di lavoro sopra indicati sarà, in tutti i casi, di tipo "verticale" e si esprimerà a giornate intere di sospensione dell'attività lavorativa con distribuzione su base settimanale nella misura di 3 (tre) giornate di sospensione nell'arco della settimana.

Le riduzioni saranno articolate nell'ambito della turnistica del settore di riferimento e saranno collocate:

- dal lunedì alla domenica nel settore 12.54.;
- dal lunedì al sabato nel Centro di lavoro Servizi Internazionali;
- dal lunedì al venerdì al Centralino e all'ADE.

Il personale *part time* al 75%, operante nelle strutture sopra menzionate, osserverà la riduzione oraria con le medesime modalità del personale con orario di lavoro *full time*.

Le giornate di solidarietà programmate potranno essere differite qualora intervengano non preordinate esigenze di salvaguardia del servizio, di garanzia di presidi minimi ed in ogni caso per inderogabili contingenze operative. Di quanto sopra, all'interessato sarà dato un preavviso non inferiore a 48 ore, con contestuale comunicazione della nuova programmazione.

La collocazione dei periodi di solidarietà sarà comunicata con cadenza semestrale dall'Azienda ai singoli lavoratori.

E' fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente contratto per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro legate a punte stagionali o ai periodi feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti.

Durante la vigenza del presente accordo non saranno richieste, per i lavoratori posti in solidarietà, prestazioni di lavoro eccedenti l'orario ordinario se non a carattere eccezionale secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti normativi contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, eccezion fatta per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge 29 maggio 1982, n. 297, e all'art. 1, comma 5, del Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1984, n. 863.

L'Azienda precisa che disporrà l'anticipazione ai lavoratori interessati, alle singole scadenze, del trattamento di integrazione salariale previsto dalle norme di legge sopra richiamate, salvo buon fine.

Le parti concordano sull'opportunità di istituire sessioni periodiche di verifica a livello nazionale con le Segreterie Nazionali firmatarie del presente accordo sull'andamento applicativo del presente verbale.

Entro la scadenza del Contratto di Solidarietà di cui al presente accordo, le parti si incontreranno per verificare il *trend* dei volumi di occupazione che i servizi gestiti dalla Directory Assistance saranno in grado di assorbire nell'arco del periodo di piano definito con l'Accordo del 27 marzo

2013 e per stabilire le modalità di applicazione del Contratto di Solidarietà per il periodo 1° settembre 2014 - 31 agosto 2015.

Le parti si impegnano a ratificare, entro 26 luglio 2013, la presente intesa in sede ministeriale.

Letto confermato e sottoscritto

p. la UNINDUSTRIA - Confindustria Roma

p. la Telecom Italia S.p.A.

p. la SLC CGIL

p. la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. il Coordinamento Nazionale R.S.U.